



CONVENZIONE PER LO SCOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO AI SENSI DEL DLGS 13 APRILE 1975 N.259 E DAL DPCM 4 AGOSTO 2023

TRA

Il Conservatorio "Domenico Cimarosa" nel seguito denominato Conservatorio – C.F./P.IVA n. 80005510641 con sede legale in via Circumvallazione n.156 Avellino, rappresentata dal Direttore M^o Maria Gabriella Della Sala

E

"I.C. LEONARDO DA VINCI LIMATOLA", con sede legale
IN LIMATOLA - PIAZZA ANNUNZIATA

C.F./P.IVA n. 92029920623 rappresentata legalmente da
DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA ROSALIA FANASSE, nata [REDACTED] ad

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificato dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9.
- che i percorsi di formazione iniziale docenti di cui al DPCM del 4 Agosto 2023 prevedono per i partecipanti L' ALLEGATO 1 tirocini formativi obbligatori presso istituti scolastici.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante, su proposta del Conservatorio, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai percorsi abilitanti per la formazione iniziale docenti al fine di svolgere attività di Tirocini Curricolari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel DPCM sopraindicato.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di studenti (come da prospetto indicato di seguito) in tirocinio di formazione su proposta del Conservatorio, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n.142, tenendo conto delle effettive disponibilità per le classi d'insegnamento.



Art. 3

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal Conservatorio in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un docente di ruolo (per la specifica dei requisiti e deroghe consultare nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 224 del 15 febbraio 2022), indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione si impegna a svolgere le attività del tirocinio diretto ossia:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- rilevazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- analisi durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche;
- altre attività come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7845 del 26 giugno 2025.

Art. 4

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11 del DPCM del 4 agosto 2023, designano i tutor dei tirocinanti, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Nel rispetto dell'art. 10 del DPCM del 4 agosto 2023 e per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Conservatorio di Avellino - Centro per la formazione insegnanti si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in qualità di tutor coordinatore e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche, in tale ambito si impegna a:

- condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Art. 5

Il tirocinio formativo diretto impone un obbligo formativo che va da un minimo di 120 ore a un massimo di 180 ore. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del DPCM del 4 agosto 2023 e all'art.4 co. 3 del Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025 recante disposizioni in merito all'autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2024/2025.

Il tirocinio formativo dovrà concludersi entro la prima settimana di novembre 2025 per ottemperare alle disposizioni contenute nella nota n. 30122 del 28 maggio 2025 emanata congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 6

Il Conservatorio assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.



Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del Conservatorio e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Conservatorio) ed al Conservatorio di musica "Domenico Cimarosa".

Art. 7

Il Conservatorio di Avellino si impegna a riconoscere agli Istituti scolastici che ospitano gli iscritti ai "Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado" un rimborso della cifra a titolo forfettario calcolato sul numero effettivo di tirocinanti che concludono il tirocinio. Il rimborso è da attribuire all'Istituto ospitante per le spese di gestione e organizzazione delle attività.

Art. 8

Per eventuali controversie, in ordine alla presente convenzione, sarà di competenza esclusiva il Foro di Avellino.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un (1) anni ed è rinnovabile con apposito atto formale.

L' Istituto ospitante

L'Ente promotore

Il Rappresentante legale

Il Direttore

M^o Maria Gabriella Della Sala



Firmato digitalmente da:

MARIA
GABRIELLA
DELLA
SALA